



Studio Filippi
Consulenti d'impresa
Viale Dieci Martiri, 37
36100 Vicenza
Linea 1: 0444 525824
Linea 2: 0444 231183
Fax: 0444 809824
www.studio-filippi.it



Circolare 41 2017

*Questa mail è generata da un sistema automatico non presidiato pertanto si invita cortesemente a non rispondere.
Eventuali e-mail ricevute rimarranno inevase.*

affronteremo oggi il seguente argomento:

Il preavviso e l'indennità per mancato preavviso

- **Cos'è il preavviso?**

È il periodo di tempo prima della cessazione comunicato dalla parte che recede dal rapporto di lavoro all'altra.

- **Chi determina la durata del preavviso?**

Il CCNL applicato al rapporto di lavoro determina la durata del preavviso, in base al livello del dipendente e alla sua anzianità di servizio.

- **La durata del preavviso si può ridurre rispetto alla durata prevista dal CCNL?**

Sì, serve l'accordo tra il lavoratore e il datore di lavoro.

- **Quando viene erogata l'indennità sostitutiva del preavviso?**

Nei casi di licenziamento senza preavviso, decesso del lavoratore, dimissioni per giusta causa, dimissioni durante il periodo tutelato della maternità.

- **Quando si trattiene l'indennità per mancato preavviso?**

Quando il lavoratore non presta il preavviso o lo presta solamente in parte.

- **L'azienda è obbligata a trattenere il preavviso non prestato?**

No, le parti possono accordarsi per effettuare un preavviso inferiore, pertanto **nel caso in cui il preavviso non fosse prestato totalmente, l'azienda deve comunicare allo Studio la volontà di trattenere l'indennità per mancato preavviso.**

Infatti, mentre in passato con la lettera di dimissioni scritta dal lavoratore spesso veniva accordato se il preavviso dovesse essere lavorato, lavorato in parte oppure non dato, adesso con la procedura telematica di dimissioni tali informazioni non giungono più allo Studio.



Raccomandiamo pertanto ai Clienti di comunicare allo Studio la volontà o meno di procedere alla trattenuta del preavviso (perché effettuato parzialmente oppure non effettuato) in tempo utile per la predisposizione del cedolino paga del dipendente con la liquidazione delle

competenze finali.

19 settembre 2017

I migliori saluti.
Lucia Dott.ssa Filippi

Consulenza del lavoro, Contrattualistica giuslavoristica, Privacy, Conciliazioni e Transazioni, Amministrazione del personale, Due diligence, Sviluppo risorse umane

*Ricevi questa comunicazione in quanto hai autorizzato Studio Filippi all'invio di materiale informativo.
Se non desideri più riceverle, invia una e-mail al seguente indirizzo: negoilconsenso@studio-filippi.it*

Ai sensi del D.Lgs n. 196 del 2003 e collegate, questo messaggio di posta elettronica è destinato unicamente ai destinatari sopra indicati e le informazioni in esso contenute sono da considerarsi strettamente riservate. Ne è vietato l'uso, la diffusione o riproduzione da parte di ogni altra persona, senza autorizzazione; tale comportamento costituirebbe violazione dell'obbligo di non prendere cognizione della corrispondenza di altri soggetti ed espone il responsabile alle relative conseguenze. Si fa presente, altresì, che questa casella di posta è riservata esclusivamente all'invio ed alla ricezione di messaggi aziendali inerenti l'attività lavorativa, e non è previsto né autorizzato l'utilizzo per fini personali. Pertanto i messaggi in uscita e quelli di risposta in entrata verranno trattati quali messaggi aziendali e soggetti alla ordinaria gestione disposta con proprio disciplinare dall'azienda e, di conseguenza, eventualmente anche alla lettura da parte di persone diverse dall'intestatario della casella. Nel caso aveste ricevuto questo messaggio di posta elettronica per errore, siete pregati di segnalarlo immediatamente al mittente e distruggere quanto ricevuto (compresi i file allegati) senza farne copia.